

ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

## Il diritto biblico contro l'usura.

### Studio comparativo dei frammenti della Torah (Es 22,24; Lv 25,35-38; Dt 23,20-21)

Il diritto biblico concernente l'usura è l'unico tra i codici del Medio Oriente Antico<sup>1</sup>, poiché solamente nella Bibbia il fenomeno dei prestiti con profitto ha un carattere negativo<sup>2</sup>, e colui che conferisce il prestito è considerato un uomo debole e indegno. In nessun degli altri codici non troviamo un simile rapporto nei confronti del finanziatore, del divieto di esecuzione di qualsiasi genere di prestiti con interessi e della loro identificazione all'usura. Israele era anche l'unico popolo, in cui la legge più moderna non annullava quella più antica, e le regolazioni giuridiche avevano un carattere parenetico<sup>3</sup>. Dalla comparazione dei testi sorgono alcune domande importanti: cosa ha provocato, che non solamente l'usura, ma anche qualsiasi altra forma di prestito con interessi erano vietate in Israele? Perché i diritti registrati in tre

---

<sup>1</sup> La formulazione analoga si trova nei studi relativi alla emissione di prestiti nella Torah. G.J. WENHAM, *The Book of Leviticus*, Grand Rapids 1988 (New International Commentary to the Old Testament), pp. 321 f; N.M. SARNA, *Exodus – šmwł*, 139; Susan L. Buckley, trovando dei paralleli tra il diritto del popolo di Israele e dei diritti dei paesi vicini, mette in evidenza che i diritti scritti nella Torah sono straordinari in confronto con altre codificazioni del Medio Oriente Antico. S.L. BUCKLEY, *Teachings on Usury in Judaism, Christianity and Islam*, Lewiston (NY) 2000, p. 12. Hillel Gamoran e Edward Neufeld hanno un parere diverso riconoscendo che l'unicità dei diritti israeliani è relativa al fatto che l'usura era severamente proibita all'interno della comunità. Norbert Lohfink fornisce gli argomenti aggiuntivi, osservando che solo nei codici Biblici ci sono *esplicitamente* menzionati i poveri e che ci sono le regole dirette a loro N. LOHFINK, *Poverty in the Laws of the Ancient Near East and the Bible*, "Theological Studies" 53 (1991), pp. 34–38. Per seguire la discussione vedere: D.W. JONES, *Reforming the Morality of Usury*, Oxford 2004, pp. 37–39.

<sup>2</sup> R.P. MALONEY, *Usury and Restrictions on Interest-Taking in the Ancient Near East*, "Catholic Biblical Quarterly" 36 (1974), p. 1.

<sup>3</sup> *Il Codice di Ur-Nammu* (c. 2050 a.C.), *il Codice di Eshmunna* (intorno al 1925 a.C.), *il Codice Lipite-Ishtar* (ca. 1860 a.C.), *il Codice di Hammurabi* (ca. 1700 a.C.), *il codice Ittita* (c. 1450 a.C.), *il Codice Assira* (ca. 1350 a.C.). Le leggi sull'usura applicabili al Medio Oriente Antico sono stati discussi nell'articolo di MALONEY, *Usury and Restrictions* (n. 2). Per le differenze tra le codificazioni nel Medio Oriente Antico e Israele vedi: M. VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codes*, "Communio Viatorum" 50 (2008), p. 327.

diversi codici biblici erano differenti tra di loro e allo stesso tempo tutti attuali? Qual è la differenza tra i termini *nešek* e *tarbît*, di cui si servivano gli autori biblici nelle codificazioni concernenti i prestiti? Nel presente studio cercheremo di rispondere a queste tre domande.

## 1. Influenza della storia di Israele sul divieto dei prestiti

Hillel Gamoran cerca di rispondere al primo quesito, constatando che il problema nasce dalla storia del Popolo Eletto, dalla sua situazione economica, politica, religiosa e psicologica unica<sup>4</sup>. Israele era un popolo di nomadi, che ha sviluppato le proprie leggi vivendo nel deserto. Era un popolo che non aveva una propria terra e un proprio governo, per cui i primi codici riguardavano la società dei nomadi, che era nel primo periodo della sua esistenza<sup>5</sup>. Quando ha adottato il sistema di monarchia, è stata necessaria una codificazione delle leggi per iscritto.

La più antica versione del diritto comprendeva il divieto di conferire prestiti ai poveri e agli affamati, il che testimonia che il diritto sia stato creato nel momento in cui Israele era ad un basso livello di sviluppo economico. Gamoran sostiene che nel momento della creazione del *Libro dell'Alleanza* gli Israeliani non avevano a che fare con i prestiti di carattere commerciale, per cui non sono menzionati nei codici di *Esodo*<sup>6</sup>. La Babilonia invece nel momento dell'iscrizione del diritto aveva già un potere centrale fortemente sviluppato, per cui le norme giuridiche comprendevano non solamente l'allevamento e l'agricoltura, ma anche il commercio. Sicuramente anche in Israele si è verificata la commercializzazione dei prestiti allo scopo di velocizzare lo sviluppo economico della nazione<sup>7</sup>.

Un'influenza sulla situazione legale aveva anche la religione di Israele, che poneva particolare attenzione alla giustizia e alla beneficenza. Ogni Israeliano era responsabile della sorte del proprio fratello, soprattutto di quello povero<sup>8</sup>, il che

<sup>4</sup> H. GAMORAN, *The Biblical Law against Loans on Interest*, "Journal of Near Eastern Studies" 30 (1971), p. 127.

<sup>5</sup> Ciò è particolarmente vero per il *Libro dell'Esodo* 20,22–23,33. VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), p. 328.

<sup>6</sup> H. GAMORAN, *The Biblical Law against Loans*, (n. 4), p. 128; Lo sviluppo sociale, economico e politico di Israele si può vedere confrontando il *Codice di Santità* con il *Codice Deuteronomio*. Il primo riguarda la comunità rurale, l'altra le persone con una nazione sviluppata. M.L. COHEN, B.J. MEISLIN, *Backgrounds of the Biblical Law against Usury*, *Comparative Studies in Society and History* VI 1964, p. 260; Miroslav Varšo dimostra arretratezza o la natura particolare dei diritti sui prestiti in Israele, citando esempi dei regolamenti dal codice di Eshunna, in base al quale prestito in denaro aveva dei interessi al 20%, mentre dei beni naturali al 33,33%. La pratica di sfruttare i mutuatari dagli usurai che volevano un rapido profitto sono stati certificati nei documenti del VII secolo a.C. VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), pp. 234 f.

<sup>7</sup> COHEN, MEISLIN, *Backgrounds of the Biblical Law*, (n. 6), pp. 259–261.

<sup>8</sup> N.M. SARNA, *Exodus – šmw't*, Jerusalem – New York – Philadelphia 1991 (The JPS Torah Commentary), p. 138; R. DE VAUX, *Ancient Israel. Its Life and Institutions*, Trowbridge 1998, pp. 73 f.

derivava dalla stigmatizzazione storica dell'esperienza della cattività, a partire da quella egiziana, attraverso l'assira e la babilonese, fino all'occupazione romana. Per tale motivo nel Pentateuco come un'eco viene ripetuta l'introduzione al Decalogo: "Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù" (Es 20, 2; Dt 5, 6; vedi anche Dt 15, 15; 24, 18.22). Una vera stigmatizzazione sugli Ebrei è stata inflitta dalla cattività egizia e dall'exodus, dal quale è nata la storica riconoscenza a Dio per la liberazione e l'introduzione alla terra Promessa. La consapevolezza culturale degli Israeliani in merito alla cattività era tanto forte da far creare un diritto che non consentiva loro di delimitare la libertà di chiunque del popolo, in altre parole, far andare in cattività i concittadini soggiogati dai debiti.

## 2. La Torah in merito all'usura – tre passi

Nella Torah sono rimasti tre codici, ai quali era soggetto ogni Israeliano: Il *Libro dell'Alleanza* nell'*Esodo* 20,22 – 23,33, il *Codice della Santità* nel *Levitico* 17 – 26 e il *Codice Deuteronomio* nel *Deuteronomio* 12,1 – 26,15. In numerosi passi tutte e tre i codici sono simili dal punto di vista del contenuto, nonostante non siano identici. In merito a ciò gli studiosi della Bibbia, ricercando la risposta alla domanda "quale delle leggi era in vigore in Israele?" sono arrivati alla conclusione che lo erano tutte e tre. Hanno constatato che la legge nuova non può annullare quella più antica, poiché ognuna di esse gode dell'autorità divina. Hanno risolto il problema nel modo seguente – la nuova legge aggiorna quella antica, contemporaneamente è allo stesso modo identica e diversa. Hanno paragonato tale relazione all'Antico e al Nuovo Testamento, che sono ugualmente validi, ma il Nuovo aggiorna quello Antico, ponendolo in una nuova luce. In pratica tuttavia adottavano la più moderna versione della legge. Tutte le note presentate sono ben visibili nelle regolazioni giuridiche relative ai prestiti e all'usura.

Es 22,24 (*Libro dell'Alleanza*): Se tu presti denaro al mio popolo, al povero che è con te, non ti comporterai come un creditore: non gli imposerai interesse.

Lv 25,35-38 (*Codice della Santità*): Se il tuo fratello si trova in difficoltà ed è inadempiente con te, tu lo sostenterai come ospite e residente e vivrà presso di te. Non prenderai da lui denaro per interesse o profitto. Temerai il tuo Dio e il tuo fratello vivrà presso di te. Non gli darai il tuo denaro per ricavarne interesse, né per ricavarne profitto gli darai il tuo cibo. Io sono il Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere vostro Dio.

Dt 23,20-21 (*Codice Deuteronomio*): Non esigerai interesse da tuo fratello: interesse per denaro, interesse per viveri, interesse per qualsiasi cosa per cui si può esigere un interesse. Dallo straniero potrai esigere un interesse, ma da tuo fratello non lo esigerai, affinché ti benedica il Signore tuo Dio in ogni impresa delle tue mani, sulla terra che tu vai a conquistare.

Le regole concernenti l'usura compaiono anche in altri luoghi dell'Antico Testamento, dove non hanno un carattere di regolazioni giuridiche. Danno comunque alcune indicazioni per quel che concerne l'applicazione dei divieti nella vita quotidiana dagli Israeliani (Sal 15,2.5; Prv 28,8; Ez 18,8.17, Ne 5,113; Ab 2,7)<sup>9</sup>.

### 3. Comparazione dei testi

I testi menzionati differiscono tra di loro nei seguenti elementi: l'oggetto che viene dato in prestito, la nazionalità del beneficiario del credito, il suo status economico<sup>10</sup>, e la parola con la quale è definita l'usura, il che costituirà l'oggetto di ulteriori analisi.

L'intenzione di tutte e tre le leggi è il divieto dell'usura. Il denominatore comune sono il denaro oppure l'argento e i viveri. Ciò non indica che la legge del *Libro dell'Esodo* vieta il prestito con interessi esclusivamente del denaro (*kesep*), e consente di prestare i viveri e gli altri oggetti. Il fatto che il denaro è stato elencato per primo, conferma solamente che gli Israeliani vedevano in esso un'enorme pericolo per la condizione economica dei più poveri. La raccolta degli oggetti citati aumenta nel *Levitico* dei generi alimentari (*'ōkel*), e nel *Deuteronomio* di "tutte le cose" (*kol-dābār*). Si pone la conclusione che l'iscrizione nel *Libro dell'Esodo* sia la più antica e sia stata creata nella società dei nomadi, che insieme all'aumento graduale dell'organizzazione sociale necessitava di una precisazione delle leggi mediante l'aggiunta di altri elementi, allo scopo di evitare vuoti giuridici.

La legge non riguardava solamente gli Israeliani, chiamati nel *Libro dell'Esodo* *'ammī* – "il mio popolo"<sup>11</sup>. Il *Levitico* menziona invece *'āhik* – "tuo fratello". Chiama fratello ogni connazionale, cioè ogni Ebreo. Aggiunge in seguito, che qualora uno

<sup>9</sup> G.J. BOTTERWECK, H.J. FARBY (ed.), *Theological Dictionary of the Old Testament X*, Grand Rapids – Cambridge 1999, pp. 64 f.

<sup>10</sup> GAMORAN, *The Biblical Law against Loans*, (n. 4), 127.

<sup>11</sup> M. VARŠO mette in evidenza un forte significato del regolamento sulla base di altri testi di *Esodo*. Dio chiama il Suo popolo eletto *'ammī* nei discorsi rivolti al faraone. L'unica eccezione è v. 22, 24 Visto il contesto, ogni israelita che aveva letto o sentito questo diritto, poteva identificare l'usuario che opprimeva il debitore con il Faraone che opprimeva Israele. Il fatto viene supportato anche dalla presenza del sostantivo usato come l'aggettivo *'ānī*, che nei tre testi dell'Esodo si riferisce alla povertà di Israele al tempo della schiavitù in Egitto. VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), p. 329.

dei fratelli incorra in debiti, dovrebbe nonostante tutto godere di uno status simile a quello di straniero o di colono (*gēr w<sup>e</sup>tōšāb*).

La legge comprendeva dunque due gruppi identici, chiamati fratelli e popolo, ovviamente Divino. Non dovremmo stupirci, che alla legge erano soggetti gli Israeliani poveri e non i poveri di altre nazioni. Tutta la legge divina è diretta esclusivamente al Popolo Eletto, i cui membri a causa dell'Alleanza stipulata, sono in una relazione tanto vicina quanto i membri di una famiglia. *Il Libro dell'Alleanza* e il *Codice della Santità* non comprendono indicazioni relative ai prestiti al di fuori di Israele, il che porta alla conclusione, che l'usura era consentita, ma solamente nella situazione in cui il contratto era stipulato da un Israeliano con uno straniero.

Una testimonianza sicura dell'esistenza di tale fenomeno può essere la nuova clausola del *Deuteronomio* che integra le due leggi precedenti. Concedere un prestito agli stranieri e richiedere gli interessi è lecito. Gli stranieri – *nokri*, che per un breve periodo sono stati in Israele, sono stati esclusi dalle leggi in base alle parole: “da un estraneo puoi richiedere”<sup>12</sup>. L'esclusione degli stranieri dal divieto dell'usura può testimoniare sulla necessità di commercializzare i prestiti, cosa che notano Cohen e Meislin, affermando che gli inizi dell'investimento risalgono alla creazione del *Codice Deuteronomio*, poiché il capitale unitario era notevolmente aumentato, nonostante l'investimento sia diventato famoso tra gli Ebrei solamente cento anni dopo la creazione del codice<sup>13</sup>. Anche Neufeld arriva a simili conclusioni affermando che nel *Libro dell'Alleanza* e nel *Codice della Santità* siamo di fronte ad una società di nomadi, al contrario il *Codice Deuteronomio* è stato creato in una società economicamente sviluppata<sup>14</sup>.

Avviene diversamente in caso degli stranieri, che si sono insediati tra gli Ebrei, per cui in caso dei coloni e degli stranieri (*gēr w<sup>e</sup>tōšāb*). Essi erano protetti dalla legge ebraica, riguardante la protezione sociale delle vittime<sup>15</sup>. Ciò deriva sicuramente dal fatto che i *gēr*, secondo l'opinione degli studiosi, appartenevano etnicamente allo stesso gruppo sociale, ma vivevano lontano dalla propria città o dalla propria nazione (vedi Gdc 19,16). Se non fossero etnicamente puri, in tal caso le leggi del *Deuteronomio* non consentirebbero loro di partecipare in base alle stesse leggi alle feste religiose<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Come *nokri* Torah definisce coloro che erano diversi da Israele dal punto di vista etnico o nazionale (Es 21,8, Dt 17, 15, 29, 22, ecc.). M.E. BIDDLE, *The Biblical Prohibition Against Usury*, Interpretation LXV 2011, p. 122.

<sup>13</sup> Ai tempi di Cohen e Meislin (anni sessanta) un parere popolare tra i ricercatori era che la redazione del *Deuteronomio* è stata completata nel VII secolo a.C., quindi almeno un centinaio di anni prima di quanto riconoscono gli studiosi moderni secondo i quali poteva estendersi perfino ai tempi dopo la cattività babilonese. COHEN, MEISLIN, *Backgrounds of the Biblical Law*, (n. 6), pp. 253, 264 f.; Cfr. T. RÖMER, *Dal Deuteronomio al Libro dei Re*, Torino 2007 (Strumenti Biblica XXXVI).

<sup>14</sup> E. NEUFELD, *The Prohibitions against Loans at Interest in Ancient Hebrew Laws*, “Hebrew Union College Annual” 26 (1955), 363.

<sup>15</sup> DE VAUX, *Ancient Israel*, (n. 8), pp. 74 f.; GAMORAN, *The Biblical Law against Loans*, (n. 4), p. 130.

<sup>16</sup> BIDDLE, *The Biblical Prohibition*, (n. 12), pp. 122 f.

È degna di considerazione anche la condizione finanziaria di un potenziale debitore. In *Libro dell'Esodo* e nel *Levitico* i redattori affermano univocamente che la legge protegge solamente i poveri beneficiari del prestito ('*ānī*)<sup>17</sup>. Un'altra situazione si verifica nel *Deuteronomio*, dove il divieto è applicato a tutta la società di Israele. Edward Neufeld, condividendo le conclusioni di Cohen e Meislin, trae la conclusione che ciò deriva dal cambiamento della situazione politica di Israele, che ha contribuito all'aumento del numero di persone soggette alla legge, per cui quelle appartenenti a Israele. Nonostante la conclusione dello studioso sembra ragionevole dal punto di vista storico, dal punto di vista economico è assurda. Giacché un gruppo di persone soggette alla Legge è aumentato, in tal caso la mancata possibilità di conferire prestiti ad es. agli agricoltori durante la semina porterebbe alla crisi economica. Probabilmente la soluzione doveva essere l'esclusione degli stranieri dalla Legge. Tuttavia la domanda relativa alla validità della legge non è soggetta a discussione, poiché non possiamo valutare se il numero di stranieri in Israele era tale da rendere possibile un normale sviluppo economico della nazione nel contesto del divieto esistente.

Una differenza importante sembra essere anche la motivazione dalla quale era guidato l'Israeliano che era soggetto al divieto. L'*Esodo* non formula la motivazione, tuttavia nel contesto dell'intero libro bisogna constatare che lo era la relazione personale dell'Israeliano con Dio, la maggiore autorità morale<sup>18</sup>. Liberando il popolo dalla cattività gli ha dato un obbligo *implicite* di costruire la società, di una libertà completamente diversa dalla nazione di usurpatori, quale era l'Egitto<sup>19</sup>.

Il carattere della motivazione nel *Levitico* è stato espresso nell'obbligo: “temerai Dio”, che spesso compare nel Libro nei passi relativi alle relazioni tra i membri del Popolo Eletto (Lv 19, 14.30 e 25, 17.36.43); tra coloro i quali sono benestanti e coloro i quali sono stati colpiti da qualche sofferenza o limitazione (vecchio, cieco, povero). Gli Israeliani devono prendersi cura dei bisognosi, principalmente per timore di Dio, che può giudicarli di tale obbligo, in seguito per riconoscenza a Dio, che ha concesso loro la libertà, infine per questione di solidarietà con il povero, che appartiene allo stesso popolo liberato dalla cattività. Nei confronti dei bisognosi gli Israeliani devono comportarsi come Dio, che li ha liberati in passato dalla cattività<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Jonathan Ben-Dov evidenziando la condizione dei poveri, determina varietà semantica della parola '*ny*', che è derivata dal nucleo '*nh*': „'*ny*' is a passive form of the verb '*nh*' when implying oppression [...], and the '*ny*' is therefore one who has suffered oppression or injustice. Lack of property naturally accompanies this situation, but is not the major aspect of it; it is social status, not the poverty, which leads to violence and oppression”. J. BEN-DOV, *The Poor's Curse: Exodus XXII 20-26 and Curse Literature in the Ancient World*, “Vetus Testamentum” 56 (2006), p. 434.

<sup>18</sup> VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), p. 331.

<sup>19</sup> L'autore dell'*Esodo* parlando di una società giusta usa la metafora della “terra di latte e miele” (Es 3,8), che non vuol dire un luogo, ma piuttosto il popolo giusto, che è soggetto alle leggi divine della nuova assegnazione. LOHFINK, *Poverty in the Laws*, (n. ), p. 42; Cfr. BIDDLE, *The Biblical Prohibition*, (n. 12), p. 127.

<sup>20</sup> VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), pp. 333 f.

Diversa è la motivazione nel *Deuteronomio*, che è più vicina alla legge di *Esodo* piuttosto che all'obbligo di timore divino in *Levitico*. Contrariamente alla legge parallela di *Levitico*, non siamo in presenza di un obbligo, ma piuttosto di una motivazione religiosa, espressa in forma di promessa di beatitudine: “che il Signore, Dio tuo, ti benedica in tutto”<sup>21</sup>.

Tutti gli studiosi che si occupano della pratica dell'usura non affrontano in tale contesto un aspetto molto importante, vale a dire che unitamente allo sviluppo economico, visibile dopo la comparazione dei codici, è cambiato il modello di religiosità di Israele, che è passato dalla monolatria al monoteismo<sup>22</sup>. Ciò era legato alla modifica della visione di Dio e dalla modifica delle relazioni dell'Israeliano con Dio. Se ci servissimo di una metafora nota, sarebbe un passaggio dal “metodo del palo” al “metodo della carota”. In principio Dio era visto come geloso e arrabbiato, che condannava Israele per tutti i segni di infedeltà<sup>23</sup>, nel *Deuteronomio* in primo piano viene posta l'idea della benedizione di Dio. JHWH cessa di apparire solamente come un sovrano despota e diventa un Dio che mostra la misericordia e che concede benedizioni per la fedeltà all'Alleanza (Dt 30).

#### 4. Termini *nešek* e *tarbît*

Nel Diritto compaiono due termini che indicano il „prestito”: *nešek* e *tarbît*. Il termine *nešek* è stato utilizzato dagli autori del *Libro dell'Esodo* e del *Deuteronomio*, invece l'autore del *Levitico* ha utilizzato ambedue i termini. Tali termini compaiono anche quattro volte in Ezechiele e una volta nei Proverbi, invece nei Salmi è stato utilizzato una volta il termine *nešek*. Non ci sono dubbi, che la parola *nešek* è una definizione dominante, poiché viene sempre elencata al primo posto e per ben tre volte compare in modo autonomo<sup>24</sup>.

Il termine *nešek* deriva dalla radice ebraica *nšk*, che indica letteralmente „mordere”; invece *tarbît* deriva dalla radice *rbh* che indica „crescere”, „aumentare”, „moltiplicarsi”. Secondo Samuel Loewenstamm il problema con la traduzione di

<sup>21</sup> P.C. CRAIGE, *The Book of Deuteronomy*, Grand Rapids 1976 (The New International Commentary on the Old Testament), pp. 302 f.; VARŠO, *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, (n. 3), pp. 336 f.

<sup>22</sup> RÖMER, *Dal Deuteronomio al Libro dei Re*, (n. 13), pp. 160–162. Il rapporto tra Dio e l'uomo nel monoteistico modello di Israele è altamente personale e non è basato principalmente sulla paura, come è stato nei tempi della cattività babilonese. Nonostante l'isolamento radicale dalle altre religioni, Israele poteva approfondire la conoscenza su come entrare in affari con gli stranieri, perché siccome prima il legislatore non poteva impostare un chiaro confine tra ciò che è israeliano e ciò che è estraneo, questo è diventato così vivido ai tempi dei deuteronomisti, che ha contribuito a chiarire la legge, ed escludere dal esso *nokri* (Dt 23,20-21).

<sup>23</sup> BIDDLE, *The Biblical Prohibition*, (n. 12), p. 119.

<sup>24</sup> GAMORAN, *The Biblical Law against Loans*, (n. 4), p. 131; Cfr. DE VAUX, *Ancient Israel*, (n. 8), p. 170.

*nešek* consiste già nella provenienza incerta della radice. Gli studiosi non hanno dubbi in merito al fatto se il termine derivi realmente dalla radice semitica *ṣṣk* (mordere), poiché non troviamo il suo impiego parallelo nelle altre lingue semitiche<sup>25</sup>. Inoltre già gli autori del Talmud e della Misnah avevano problemi con la delimitazione di un chiaro limite tra i concetti, affermando che i due termini sono semanticamente identici<sup>26</sup>. Nonostante i dubbi, all'etimologia citata della parola facevano riferimento i commentatori medioevali della Torah, tra l'altro Rashi, che ha sostenuto l'idea, basandosi sulla similitudine delle parole "serpente" e "prestito", e in base ad essa ha avanzato un'interpretazione interessante, considerando che l'usura è come:

il morso di un serpente<sup>27</sup>, che mordendo lascia una piccola ferita nel piede, e la vittima neanche la sente, ma all'improvviso provoca il gonfiore del corpo intero, fino all'estremità della testa. Una cosa simile accade con gli interessi provenienti dal profitto. L'uomo non sente la perdita del denaro a causa della necessità di pagare gli interessi e non ne è consapevole, fino al momento in cui gli interessi causano una grave perdita di denaro<sup>28</sup>.

Meislin e Cohen per primi hanno cercato di risolvere le differenze tra tali termini<sup>29</sup>. Sono arrivati alla conclusione, partendo dalla sicurezza assiomatica in merito alla derivazione delle parole dalle radici *rbh* e *ṣṣk*, che *nešek* indica la somma presa in prestito, invece *tarbît* indica gli interessi maturati dal momento del pagamento del prestito<sup>30</sup>. Numerosi studiosi sono concorsi con tale interpretazione, riferendosi al fatto, che in quel periodo il significato delle parole di Ezechiele e del Libro dei Proverbi (Ez 18,8.13.17; 22,12; Prv 28,8) diventa più chiaro. Sostengono che *tarbît* indica gli interessi, poiché la radice dalla quale proviene contiene l'idea della crescita, invece *nešek* indica il valore preso in prestito, che i beneficiari del

<sup>25</sup> S.E. LOEWENSTAMM, נשך and בַּחֲרֵבִית, "Journal of Biblical Literature" 88 (1969), p. 79.

<sup>26</sup> Talmud da un suggerimento, che è *tarbît* è "l'usura" dal punto di vista del creditore, e *nešek* dal punto di vista del prestatore. NEUFELD, *The Prohibitions against Loans*, (n. 14), p. 356.

<sup>27</sup> L'interpretazione di Rashi è probabilmente basata alla somiglianza delle radici di parole "il serpente" e "l'usura", che in ebraico sono composte dalle stesse consonanti, ma in un ordine diverso. E.J. LIPPMAN, *Biblical Safeguards and Traditions as Potential Guidance for the Lending of Monies*, 78 (2008), p. 111; Il clima dell'antico Israele fu favorevole alla presenza e la proliferazione dei serpenti, forse per quello il termine "morso" è stato associato ad un morso di un serpente, e la coincidenza dei radici è casuale. TDOT X, o.c. (n. 9), p. 63.

<sup>28</sup> B. JACOB, *The Second Book of the Bible: Exodus*, Hoboken 1992, p. 707.

<sup>29</sup> COHEN, MEISLIN, *Backgrounds of the Biblical Law*, (n. 6), p. 250; I precedenti tentativi moderni di definire il campo di applicazione delle parole semantiche furono presenti già a partire dal XIX secolo nei commenti sui singoli libri.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 260; G.J. BOTTERWECK, H.J. FARBY (ed.), *Theological Dictionary of the Old Testament* XIII, Grand Rapids – Cambridge 2004, pp. 293 f.; Le proposte simili sono già state suggerite da Buhl nel suo vecchio articolo: *Some Observations on the Social Institutions of the Israelites*, "American Journal of Theology" 1 (1897), pp. 730 f. D'accordo è anche Edward Neufeld. NEUFELD, *The Prohibitions against Loans*, (n. 14), p. 357.

credito „mordono” al concessore del credito<sup>31</sup>. Basandosi su tale interpretazione, gli esegeti spiegano ad es. Ez 18,8: il giusto “non presta a interesse (*nešek*), non dà usura (*tarbît*)”.

Ricercando la soluzione Samuel Loewenstamm ha studiato l'evoluzione dei termini. Secondo lo studioso la parola *tarbît* doveva essere una lezione aggiunta a *nešek*, un termine antico e incomprensibile, allo scopo delle sua corretta lettura, per cui in alcuni casi il termine si presenta da solo<sup>32</sup>. Nei testi biblici più moderni, *nešek* indicava un prestito di denaro, invece *tarbît* il prestito del cibo, di cui testimoniano i testi che parlano di *nešek* nel contesto di prestiti di moneta (Es 22,24; Sal 15,5). È una buona spiegazione, prendendo in considerazione anche Lv 35,37: „non gli darai denaro a interesse (*nešek*) non gli darai il cibo in usura (*marbît*)”. La teoria cade quando prendiamo il passo dal più moderno dei codici del *Deuteronomio*, che fa riferimento a *nešek* per il cibo e *nešek* per il denaro: *nešek kesep nešek 'ōkel* (Dt 23,21). Loewenstamm trova anche una spiegazione per tale incongruenza, considerando in seguito che *nešek* è un termine generico, che descrive tutti i tipi di prestiti e il suo campo semantico si è modificato insieme allo sviluppo della lingua<sup>33</sup>. Dall'altra parte, se prendiamo in considerazione la lingua accadica, in cui esistono due termini diversi per indicare un prestito in moneta – *hubullu*, invece per il prestito dei viveri – *šiptu*<sup>34</sup>, la teoria sembra confermare l'interpretazione derivante da Lv 35,37, ma complica nuovamente l'interpretazione quando torniamo al passo del *Deuteronomio*. Riassumendo le opinioni degli studiosi, possiamo arrivare ad una triplice conclusione. La prima può essere conforme alla suggestione di Loewenstamm, sviluppata con la tradizione dei rabbini, che considera il concetto *nešek* incomprensibile per gli Israeliani stessi, per cui necessita l'aggiunta in forma di *tarbît*. Se la precisazione fosse necessaria, i redattori del Pentateuco aggiungerebbero un concetto semanticamente uguale, cosa che suggerisce il Talmud. La seconda soluzione è acconsentire con l'opinione degli studiosi, basata sul significato delle radici, dalle quali provengono i termini, in base alle quali si può considerare, che *nešek* costituisce l'importo concesso in prestito, invece *tarbît* indica gli interessi maturati, con i quali è gravato il debitore nel momento del pagamento.

Poiché ognuna delle interpretazioni proposte sembra ben argomentata, bisogna aggiungere l'ultima conclusione, la più pessimista, ma la più razionale. A tale conclusione è già arrivato Maloney che spiega in modo formidabile, che le difficoltà di interpretazione dei concetti derivano dal fatto, che nella maggior parte dei codici

<sup>31</sup> S.R. DRIVER, *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy*, New York 1895 (The International Critical Commentary), p. 266.

<sup>32</sup> LOEWENSTAMM, נשך and נ/תרביח (n. 25), p. 79; Cfr. *TDOT* X, o.c. (n. 9), p. 64; *TDOT* XIII, o.c. (n. 30), p. 294.

<sup>33</sup> LOEWENSTAMM, נשך and נ/תרביח (n. 25), p. 78.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 79.

semitici più antichi o moderni rispetto alla Torah *hapax lagomena*, per cui il loro significato originario attualmente non è risolvibile. Sembra che la difficoltà relativa alla traduzione ha già toccato i traduttori di LXX, che nella maggior parte dei testi traducono i termini *nešek* e *tarbît* mediante un'unica parola greca *tokos*<sup>35</sup>.

## 5. Conclusione

L'analisi dei frammenti ci ha portato a tre conclusioni importanti. La prima è basata sulla proposta di numerosi studiosi (Neufeld, Loewenstamm, Gamoran ecc.), che mostrano l'impossibilità di definire un limite tra il campo tra semantico dei termini *nešek* e *tarbît*. Come suggerisce la traduzione di LXX ed i commenti dei rabbini, il loro significato non era chiaro già agli antichi.

Le più importanti tuttavia sono le differenze tra le singole leggi, che si differenziano tra di loro con alcuni elementi. Il divieto dei prestiti si applicava a tutti gli Israeliani. Basandosi sulla giustizia sociale, sono stati obbligati dall'Alleanza a prendersi cura dei più poveri (tale fatto si nota particolarmente in nel *Libro dell'Esodo* e nel *Levitico*). Qualora concedevano i prestiti ai poveri del popolo, dovevano essere sicuramente guidati dallo stesso principio che costituiva che qualora il povero consegna in pegno al creditore un cappotto, il creditore aveva l'obbligo di restituirlo prima del tramonto, in modo da potersi coprire, poiché era la sua unica proprietà, che doveva perseverarlo dalla morte. La stessa idea è contenuta nell'istituzione utopistica dell'anno del giubileo, a cui appartiene il divieto dell'usura del *Deuteronomio*. Il fatto che il divieto dei prestiti nei codici più antichi non sia stato esteso agli stranieri può indicare probabilmente che esisteva un'istituzione di usura a livello internazionale, che era regolata *explicite* solamente dal *Codice Deuteronomio*. È inoltre possibile un'altra soluzione. Dal punto di vista storico si può arrivare alla conclusione che Israele come nazione fortemente separata dai popoli limitrofi non entrava in nessuna transazione finanziaria con gli stranieri – ciò comprenderebbe il periodo dall'inizio di Israele fino al 586 a. C. La situazione ha subito una modifica solamente durante la cattività babilonese (dal 586 al 536 a.C.), nel momento in cui gli Ebrei durante la diaspora hanno iniziato a vivere bene. Probabilmente la situazione dell'exodus ha portato i capi del popolo, con i quali sono personificati i deuteronomisti, alla conclusione che lo sviluppo economico non è possibile, qualora non si aprano le transazioni finanziarie che comprendono i crediti. Lo testimonia il fatto che pochi espatriati si sono decisi all'aliyah nei

<sup>35</sup> MALONEY, *Usury and Restrictions*, (n. 2), p. 1; Interessante che i ricercatori (M. Fraenkel, R. von Raumer) hanno notato la somiglianza tra il *nšk* e l'indo-germanico nucleo *tuk* ("crescita", "diffusione"). Dalla stessa radice potrebbe anche sorgere termine *tokos*. *TDOT X*, o.c. (n. 9), p. 62.

territori distrutti di Israele e coloro che hanno deciso di tornare, si organizzavano per numerosi anni<sup>36</sup>.

La conclusione più importante sembra di rilevare il carattere eccezionale del diritto ebraico, in cui la legge più moderna non annullava quella più antica, anche nel caso in cui in alcuni punti tali leggi erano contraddittorie. Ciò testimonia l'autorità divina di cui godevano e godono ancora oggi i tre codici più importanti della Torah per Israele: il *Libro dell'Alleanza*, il *Codice della Santità* e il *Codice Deuteronomio*.

Biblical Law Against Usury.  
A Comparative Study of Tora Passages  
(Ex 22:24; Lv 25:35-38; Dtr 23:20-21)

ABSTRACT

Among other moral or law regulations in ancient Close East, biblical law against usury should be treated as an exception due to the fact, that Tora recognized borrowing money at interest, especially to the compatriots, as definitively wrong. In order to present this exceptional status of biblical codifications, a careful exegesis as well as insightful analysis of terms *nešek* and *tarbît* has been performed. Both words turned out to be unclear when it comes to their origin and semantics. Besides mentioned analysis, a comparison of passages from three different Codes of Pentateuch has been performed. All above led to an attempt of explaining if – and how – differences between codifications can be brought together, as well as answering the question: why all three regulations were treated by Jews as obligatory, despite a serious internal incompatibilities.

**Parole chiave:** Usura, *nešek* e *tarbît*, legge biblica, Codice di Santità, Codice Alleanza, codice Deuteronomic

**Keywords:** Usura, *nešek* and *tarbît*, Biblical Law, Holiness Code, Covenant Code, Deuteronomic Code

**Bibliografia:**

BEN-DOV J., *The Poor's Curse: Exodus XXII 20-26 and Curse Literature in the Ancient World*, "Vetus Testamentum" 56 (2006), np. 4, 431–451.

---

<sup>36</sup> *L'editto di Ciro* risale nel c. 536 a. C., mentre la prima ondata di profughi è tornata ai loro territori alla fine del VI secolo a.C. oppure all'inizio del V secolo a.C. J.H. HAYES, J.M. MILLER, *A History of Ancient Israel and Judah*, Philadelphia 1986, pp. 440–447.

- BIDDLE M.E., *The Biblical Prohibition Against Usury*, “Interpretation” 65 (2011), no. 2, 117–127.
- BOTTERWECK G.J., FARBY H.J. (ed.), *Theological Dictionary of the Old Testament*, v. 10 e 13, Grand Rapids – Cambridge 1999–2004.
- BUCKLEY S.L., *Teachings on Usury in Judaism, Christianity and Islam*, Lewiston – New York 2000.
- BUHL F., *Some Observations on the Social Institutions of the Israelites*, “American Journal of Theology” 1 (1897), 728–740.
- COHEN M.L., MEISLIN B.J., *Backgrounds of the Biblical Law against Usury*, “Comparative Studies in Society and History” 6 (1964), 250–267.
- CRAIGIE P.C., *The Book of Deuteronomy*, Grand Rapids 1976.
- DRIVER S.R., *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy*, New York 1895.
- GAMORAN H., *The Biblical Law against Loans on Interest*, “Journal of Near Eastern Studies” 30 (1971), 127–134.
- HAYES J.H., MILLER J.M., *A History of Ancient Israel and Judah*, Philadelphia 1986.
- JACOB B., *The Second Book of the Bible: Exodus*, Hoboken 1992.
- JONES D.W., *Reforming the Morality of Usury*, Oxford 2004.
- LIPPMAN E.J., *Biblical Safeguards and Traditions as Potential Guidance for the Lending of Monies*, “Journal of Business Ethics” 78 (2008), 109–120.
- LOEWENSTAMM S.E., *נשך and תרבת/ג*, “Journal of Biblical Literature” 88 (1969), no. 1, 78–80.
- LOHFINK N., *Poverty in the Laws of the Ancient Near East and the Bible*, “Theological Studies” 52 (1991), no. 1, 34–50.
- MALONEY R.P., *Usury and Restrictions on Interest-Taking in the Ancient Near East*, “Catholic Biblical Quarterly” 36 (1974), 1–20.
- NEUFELD E., *The Prohibitions against Loans at Interest in Ancient Hebrew Laws*, “Hebrew Union College Annual” 26 (1955), 355–412.
- RÖMER T., *Dal Deuteronomio al Libro dei Re*, Torino 2007.
- SARNA N.M., *Exodus – šmwt*, Jerusalem – New York – Philadelphia 1991.
- VARŠO M., *Interest (Usury) and its Variations in the Biblical Law Codices*, “Communio Viatorum” 50 (2008), no. 3, 323–338.
- DE VAUX R., *Ancient Israel. Its Life and Institutions*, Trowbridge 1998.
- WENHAM G.J., *The Book of Leviticus*, Grand Rapids 1988.